

Disposizioni per regolamentare i casi in cui la sospensione dell'erogazione delle prestazioni ambulatoriali è ammessa perché legata a motivi tecnici.

Il presente documento integra il 'Piano regionale per il governo delle liste di attesa' (allegato A della DGR 493 del 13/06/2011) dando indicazioni alle Aziende Sanitarie per regolamentare i casi in cui la sospensione dell'erogazione delle prestazioni ambulatoriali è ammessa perché legata a motivi tecnici e prevedendo interventi atti a fronteggiare i disagi causati dalle sospensioni, in ottemperanza a quanto previsto dall'Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome, sul 'Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012'.

Come è noto, l'articolo 1, comma 282, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, nel quadro degli interventi per il governo dei tempi di attesa a garanzia della tutela della salute dei cittadini, ha stabilito il divieto di sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni e ha disposto che le Regioni e le Province Autonome sono tenute ad adottare misure per regolamentare i casi in cui la sospensione dell'erogazione sia legata a motivi tecnici, dandone anche informazione semestrale al Ministero della Salute.

Le sospensioni dell'attività di erogazione delle prestazioni sono infatti oggetto di monitoraggio, attraverso una rilevazione semestrale, secondo le indicazioni fornite dalle 'Linee guida sulle modalità di trasmissione e rilevazione dei flussi informativi per il monitoraggio dei tempi di attesa', paragrafo 'Monitoraggio delle sospensioni delle attività di erogazione', del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA 2010-2012).

In linea di principio si deve considerare l'interruzione delle attività di erogazione delle prestazioni, da parte delle Aziende Sanitarie, una situazione che può verificarsi solo per gravi o eccezionali motivi (guasto macchina, improvvisa indisponibilità del personale, ecc.), imprevedibile relativamente al momento in cui avviene ma prevedibile come situazione potenziale. Anche in caso di interruzione dell'erogazione, comunque, il servizio deve proseguire attraverso le prenotazioni, calcolando i nuovi tempi in funzione della stima del tempo di interruzione. Le sospensioni programmate non sono oggetto di rilevazione in quanto pianificabili e quindi gestibili anticipatamente.

Le Aziende sanitarie nella interruzione delle attività di erogazione, come sopra definita, devono attenersi alle seguenti indicazioni:

- la regolamentazione della sospensione delle attività di erogazione di una prestazione deve essere esplicitamente prevista in uno specifico **Protocollo**, inserito nel Programma Attuativo Aziendale (**PAA**), che individui procedure per superare la contingenza tecnica, per garantire la continuità del servizio e per fronteggiare i disagi causati dalla sospensione (**il Protocollo deve essere inviato al competente Settore della Regione Toscana**);
- tutti gli eventi di sospensione dell'erogazione devono essere autorizzati dal direttore sanitario di presidio che, informata la direzione aziendale, mette in atto le procedure organizzative atte a garantire, entro tempi brevi, l'erogazione delle prestazioni sospese;
- la direzione aziendale deve informare la Regione di ogni sospensione avvenuta inviando, **entro dieci giorni** dall'evento di interruzione, il **modulo**, di seguito riportato, che registra almeno le seguenti informazioni:
 - di quale prestazione si è sospesa l'erogazione (cosa è stato sospeso),
 - dove,

- perché,
- per quanto tempo (da quando a quando),
- soluzioni previste per ovviare al disservizio,
- tempi di utilizzo delle misure organizzative sostitutive.

Questa nuova modalità di comunicazione delle sospensioni, non sostituisce ma si aggiunge alla rilevazione semestrale già in essere, prevista dalle 'Linee guida sulle modalità di trasmissione e rilevazione dei flussi informativi per il monitoraggio dei tempi di attesa' del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA 2010-2012).

REGIONE TOSCANA

Modulo per la comunicazione degli eventi di sospensione dell'erogazione delle prestazioni da inviare, **entro dieci giorni dall'evento di interruzione**, al Settore competente della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana.

AZIENDA	
Prestazione sospesa	
Punto di erogazione	
Luogo di erogazione	
Motivazione della sospensione	
Periodo di sospensione	
Soluzioni previste per ovviare al disservizio	
Tempi di utilizzo delle misure organizzative sostitutive adottate al fine del ripristino attività	

NOTE:

Anche se l'erogazione viene interrotta il servizio dovrebbe proseguire le prenotazioni con due opzioni:

1. calcolare e assegnare nuovi tempi di attesa in funzione della stima del tempo di interruzione;
2. predisporre dei pre-appuntamenti ovvero indicare al cittadino il periodo nel quale può essere erogata la prestazione; la data precisa sarà comunicata successivamente.